

CHIARIMENTO IN MERITO ALLA TIPOLOGIA DI TITOLO ABILITATIVO DA PRESENTARE PER MANUFATTI ACCESSORI/PERTINENZIALI IN APPLICAZIONE ALL'ART. 1.3.4 DELLE NTA DEL PGT

Per gli interventi riguardanti edifici accessori/pertinenziali che ricadano nelle casistiche previste dall'art.1.3.4 delle NTA del PGT vigente si precisa che **al solo fine di qualificare correttamente il tipo di intervento e quindi il relativo titolo abilitativo** necessario ad assentire gli interventi si applica quanto disposto dall'art.3, comma 1, lettera e, punto e.6 del D.P.R 380/2001: "*interventi di nuova costruzione*" , "*gli interventi pertinenziali ... ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale*;

pertanto:

- 1) se il manufatto accessorio/pertinenziale comporta la realizzazione di **un volume superiore al 20%** del volume dell'edificio principale l'intervento si qualifica come "nuova costruzione" **ed è quindi soggetto alla presentazione di Permesso di costruire** (art.10, comma 1, lettera a del D.P.R 380/2001);
- 2) se il manufatto accessorio/pertinenziale comporta la realizzazione di **un volume non superiore al 20%** del volume dell'edificio principale, l'intervento ricade nella "clausola residuale" e **quindi soggetto alla presentazione della Comunicazione inizio lavori asseverata -CILA** (art.6-bis del D.P.R 380/2001)

si precisa che al fine delle verifiche urbanistiche gli interventi rientranti nei limiti previsti dall'art.1.3.4 delle NTA del PGT vigente non generano nuova Superficie lorda di pavimento (Slp) ne sono soggetti alla verifica del rapporto di copertura e del Rapporto di permeabilità previsto per il tessuto in cui è sita l'area di intervento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Giulio Turconi